

Preso atto, che:

— il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere proprietario dell'area o di avere il necessario titolo alla concessione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso il Comune in data 12/10/1989

SEGRETO
D I S P O N E

Art. 1 — Oggetto della concessione

Ala

residente in PACHINO Via [redacted] n. 15
è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori di (2)
 Variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 46/85 del 24/04/1985 relativa
 alla realizzazione di un capannone ad uso agricolo.

Secondo il progetto costituito di n. 1 tavole, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 — Titolo della concessione

A) Concessione a titolo gratuito.

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera A, della legge 28-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

Fa parte integrante della presente concessione e si allega sotto la lettera [redacted] la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati col Comune in data [redacted]

B) Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28-1-1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire [redacted] (diconsi lire [redacted])

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. [redacted] del [redacted]

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale, come da quietanza n. [redacted] del [redacted]

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. [redacted] (diconsi lire [redacted]) e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate nella delibera

consiliare n. [redacted] del [redacted] (5).

Il mancato versamento del contributo comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

C) Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. [redacted]

a norma della deliberazione del Consiglio comunale n. [redacted] del [redacted]

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a scomputo parziale del contributo di cui sopra, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, opere di urba-

nizzazione con le modalità ed i tipi previsti nel progetto allegato, quale parte integrante del presente atto (allegato n. [redacted]) e a cedere al Comune entro il termine [redacted] e relativo alle aree nonchè mq. [redacted] afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nella planimetria che forma parte integrante del progetto (Tavola n. [redacted]); che vengono complessivamente valutati in L. [redacted] (diconsi lire [redacted])

A garanzia dell'esatto adempimento dell'opera di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. [redacted] (diconsi lire [redacted])

a mezzo di polizza fidejussoria del [redacted] e del [redacted] della [redacted] sulla quale è stata rilasciata da [redacted] con obbligo di versare la somma di Lire [redacted] a favore del Comune entro il termine di [redacted] (6).

La somma di L. [redacted] (7) (diconsi lire [redacted]) è stata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. [redacted] del [redacted] (8).

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata in L. [redacted] (diconsi lire [redacted])

e sarà corrisposta con le modalità e garanzie fissate dalla deliberazione n. [redacted] del [redacted] del [redacted] e successivamente con le modalità e garanzie fissate dalla deliberazione n. [redacted] del [redacted]

Il mancato versamento del contributo e la trasferta delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3 — Obblighi e responsabilità del concessionario. Il concessionario, nel corso dell'esecuzione dei lavori, deve osservare le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

— i lavori siano eseguiti come previsti e secondo le indicazioni d'uso indicate nel progetto approvato; — che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione e fatto obbligo all'interessato di richiedere con apposita domanda scritta il tracciamento in ingo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo e di vigilanza del Comune. Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
3) la Ditta (le Ditte) esecutrice dei lavori;
4) la data e il numero della presente concessione;
5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori, le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori o il costruttore attestati che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n. 373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 — Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Per l'inizio e l'ultimazione dei lavori valgono gli stessi termini fissati dalla legge n. 46/85 di cui la presente costituisce variante.

(6) L'ammontare della garanzia dovrà essere, almeno pari all'importo delle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo.

(7) Tale importo è dato dalla differenza tra l'importo totale indicato nel primo comma e la spesa valutata a scomputo di cui al secondo comma.

(8) Massimo entro tre anni dalla data della concessione (con eventuale eccezione prevista al 3° comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

COMUNE DI PACHINO PROVINCIA DI SIRACUSA

Bollo

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE N. 147/89

IL SINDACO

Vista la domanda in data 12/12/1988 presentata da (1)

CONIUGATA IN REGIME

PATRIMONIALE DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI:

registrata il 09/12/1988 al Prot. generale n. 27693, con la quale viene chiesta la concessione per (2) VARIANTE IN CORSO D'OPERA ALLA CONCESSIONE 46/85 DEL 21/04/85 E RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE AD USO AGRICOLO SECONDO IL PROGETTO RE-DATTO DALL

sull' area distinto in Catasto del Comune - al foglio n. 21 terreni fabbricati particell. e n. 143-582-580-155-581-144-260+142 della superficie complessiva di mq 44.990 post. a in PACHINO /MA/ C.da COZZO GRILLO

Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;

Visto il parere dell'Ufficiale Sanitario n. in data 22/05/89

Visto il nulla-osta della Soprintendenza ai Monumenti n. in data (3)

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

Vista la legge regionale 31-3-1972, n. 19 e successive modificazioni;

Visto il parere n. della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 13/07/1989;

Vista la denuncia presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data

Visto (4) la L.R. n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 135/82 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 2/2/74, n. 64;

Vista la sentenza TAR Sicilia n. 703 del 22/11/80;

Vista l'atto d'obbligo stipulato in data 8/6/85;

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligersi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Adi 23 NOV 1989 IL CONCESSIONARIO

Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30 gennaio 1979.

Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30 gennaio 1979.

(1) Indicare le generalità e residenza del richiedente o dei richiedenti.

(2) Descrizione sommaria della costruzione indicandone anche se trattasi di nuova costruzione, notevole rifacimento, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, sistemazione, riattamento, demolizione di costruzione, ecc. e la destinazione dell'immobile (edificio urbano, rurale, industriale, ecc.).

(3) Cancellare se il caso non ricorre.

(4) Nel caso che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per aver diritto alla concessione gratuita, scrivere: Nel caso di intervento in zona soggetta a vincoli idrogeologici-forastali, scrivere: Nel caso di autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3257. Nel caso di costruzione in zona sismica, scrivere: Nel caso di autorizzazione regionale in ordine alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.